



RELAZIONE ANNUALE 2012

L'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI VALLE D'AOSTA

Febbraio 2013



❖ **COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

❖ **STRUTTURA OPERATIVA DI SUPPORTO**

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>p. 5</i>
<i>CAPITOLO 1: Funzioni proprie</i>	<i>p. 11</i>
<i>CAPITOLO 2: Il monitoraggio delle programmazioni radiotelevisive</i>	<i>p. 18</i>
<i>CAPITOLO 3: Il tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti in Valle d'Aosta - Rapporto 2012</i>	<i>p. 27</i>
<i>CAPITOLO 4: Seminari di studio sulla risoluzione delle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazione - Seconda Edizione - Aosta 8/9 ottobre 2012</i>	<i>p. 45</i>
<i>CAPITOLO 5: Altre attività delegate</i>	<i>p. 50</i>
<i>CAPITOLO 6: La par condicio</i>	<i>p. 51</i>
<i>CAPITOLO 7: Relazioni istituzionali</i>	<i>p. 53</i>
<i>CAPITOLO 8: Cronologia riunioni 2012</i>	<i>p. 56</i>
<i>CAPITOLO 9: Conclusioni</i>	<i>p. 61</i>
<i>CAPITOLO 10: : Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 - Testo vigente</i>	<i>p. 62</i>



Presidente:

Manuela GHILLINO

Componenti:

Daniele AMEDEO

Massimo BOCCARELLA

Renato PATACCHINI

Carmine SCIULLI

STRUTTURA OPERATIVA CORECOM

Responsabile/Conciliatore:

Francesco CIAVATTONE

Sportello Conciliazioni:

Veronica TREVISAN – Responsabile istruttoria/Conciliatore

Katia CAPUZZO – Segreteria

Monitoraggio e Funzioni proprie:

Francesco ADAMI

La sede del CoReCom è ad Aosta
presso il Castello di Montfleury
Via Piccolo San Bernardo, 39

Tel. (+39) 0165/555.135/554.107

Fax: (+39) 0165/551.897 (Sportello Conciliazioni)

Fax: (+39) 0165/555.362 (Segreteria Comitato)

www.corecomvda.it

info@corecomvda.it

Mail certificata:

corecomvda@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:

martedì ore 9.00 - 12.00

PREMESSA

MANUELA GHILLINO - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

Il nuovo Consiglio del Comitato Regionale per la Valle d'Aosta si è insediato in data 7 maggio 2012, a seguito della designazione dei suoi componenti da parte del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, avvenuta nel corso della seduta del 18 aprile 2012.

La prima attività svolta dal CoReCom è consistita nella predisposizione e nella successiva approvazione del Programma di attività per l'anno 2012, con delibera N. 3 del 28 maggio, così da potere assicurare all'Organo l'immediata operatività e il regolare svolgimento delle funzioni proprie e delegate, la cui continuità era stata comunque assicurata, nell'interregno seguito alla scadenza del precedente mandato, dalla Struttura Operativa.

Nei mesi di maggio e giugno si è quindi proceduto a una serie di incontri con i soggetti che istituzionalmente condividono con il CoReCom diuturni rapporti di collaborazione, e in particolare con il Consiglio Regionale, nella persona del suo Segretario Generale e con il Direttore della Gestione Risorse e Patrimonio dello stesso Consiglio. Nel corso dell'audizione svoltasi in data 28 maggio sono state ribadite le difficoltà operative che il CoReCom incontra ormai da diversi anni a questa parte e che sono dovute a una continua turnazione del personale, peraltro composto di

quattro sole unità, due delle quali inserite stabilmente nell'organico dell'Ente con contratto a tempo indeterminato e le ulteriori due soggette a continui avvicendamenti dovuti alle scadenze contrattuali, trattandosi di contratti a tempo determinato di durata annuale o, al massimo, biennale per alcuni casi.

Le rassicurazioni ricevute nell'occasione hanno trovato puntuale conferma con l'assunzione di due nuove unità nel mese di agosto-settembre 2012; e purtuttavia, la natura del loro contratto, sempre a tempo determinato, rende incerte le prospettive future del Comitato e non permette di adottare una politica di più ampio respiro, che, per esempio, in un futuro non troppo lontano potrebbe portarlo ad assumere anche le deleghe di secondo livello dall'AgCom. Ciò, comunque, non prima che sia stato siglato il Nuovo Accordo-Quadro, ormai scaduto dal 2008.

Il secondo incontro istituzionale è stato dedicato alla visita presso la sede RAI Regionale e il terzo, e ultimo, all'audizione dei rappresentanti degli Organi di informazione locali, che hanno peraltro rappresentato le difficoltà legate al difficile periodo di transizione che il mondo dell'informazione sta vivendo, nel passaggio da una cultura di fruibilità dell'informazione secondo i sistemi tradizionali (carta stampata, radio e televisione) a un rivoluzionario sistema in cui le notizie ormai si apprendono sempre di più sul Web, in maniera molto più rapida e pressoché in tempo reale. Si è perciò deciso, sulla scorta del malessere segnalato dagli

operatori, di organizzare per l'anno 2013 un convegno di approfondimento sullo stato dell'informazione locale, a cui dedicare un'intera giornata, con eventuale coinvolgimento anche di testate giornalistiche nazionali, per le necessarie comparazioni del caso.

Oltre alle audizioni di rito, il clima instauratosi tra i vari componenti del CoReCom ha comunque consentito l'immediato avvio di una serie importante di iniziative, tra le quali si segnala l'organizzazione di un seminario di approfondimento delle tematiche legate alle controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche, svoltosi nel mese di ottobre, oltre alla ideazione di un Premio CoReCom annuale, a decorrere dall'anno 2013, il cui tema per questo primo anno è stato individuato ne "La televisione che vorrei...". L'obiettivo che ci si propone attraverso tale premio è di coinvolgere le classi terze delle Scuole Medie Inferiori della Valle d'Aosta sulle problematiche connesse al mondo della comunicazione, mediante la realizzazione di elaborati scritti, che verranno successivamente valutati e premiati dal CoReCom. Tale iniziativa è stata pensata quale corollario del ciclo di conferenze dedicato a "l'Altra Comunicazione", istituito sin dall'anno 2004, e che nel tempo ha visto l'intervento di illustri esponenti del mondo dello Spettacolo, dell'Arte, dell'Immagine e della Comunicazione in senso lato, quali Beppe Severgnini, Mogol, Pergiorgio Odifreddi, Luca Barbareschi e Michele Placido, solo per citarne alcuni.

Si è quindi pensato, d'intesa tra tutti i Consiglieri, che la mera riproduzione di siffatta iniziativa mediante la classica conferenza serale riproponesse un "cliché" ormai superato e che si rendesse pertanto necessario svecchiare tale evento, mediante una formula più ampia che consentisse anche il coinvolgimento del mondo della scuola. Per tale finalità è stato invitato il regista Giulio Base, quale relatore della conferenza serale, tenutasi per ragioni organizzative nel mese di gennaio 2013 (ma il cui impegno di spesa era già stato assunto nell'anno 2012), ed egli presiederà anche la Giuria incaricata della premiazione degli elaborati migliori nel mese di maggio 2013.

Quanto al metodo di redazione della Relazione annuale, si sottolinea che essa è stata ripartita tenendo conto della suddivisione delle attività del CoReCom tra funzioni proprie, attribuite sulla base della legge istitutiva (L.R. n. 26/2001), e funzioni delegate, trasferite con convenzione siglata con l'AgCom in data 17.12.2003.

Tra le attività di sicuro rilievo svolte dal CoReCom nell'anno 2012 appare ancora opportuno sottolineare la vigilanza sul rispetto della "Par Condicio" nel periodo di svolgimento delle consultazioni referendarie, tenutesi in data 18 novembre 2012, in materia di gestione di rifiuti. Nel corso del periodo referendario, il CoReCom ha disciplinato la partecipazione dei soggetti interessati alle tribune, ammettendo coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti dalla delibera del 19 settembre 2012 della Commissione

Parlamentare di Vigilanza RAI; ha presenziato alle tribune stesse presso la sede regionale della RAI, vigilando sul loro corretto svolgimento; è intervenuto nel caso di due violazioni in materia di pubblicità sulla stampa locale, compiendo l'istruttoria di rito e trasmettendo gli atti all'AgCom per l'adozione dei provvedimenti di competenza, come è poi puntualmente avvenuto.

Il monitoraggio televisivo sul rispetto della "Par condicio" per quanto attiene invece i tempi di intervento e di partecipazione dei vari soggetti politici presso le trasmissioni televisive di comunicazione politica e di informazione è stato attuato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, a cui è stato conferito apposito incarico e la cui relazione finale è stata unita, a farne parte integrante, anche alla presente relazione.

Il CoReCom è stato poi chiamato, nel mese di luglio, a esprimere un parere sulla proposta di legge n. 203 presentata dal Gruppo consiliare Alpe, concernente "Disposizioni in materia di libertà e gratuità di accesso alla rete Internet nel territorio regionale", nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di consulenza per il Consiglio regionale nelle materie di sua competenza.

Esso ha inoltre disposto un monitoraggio "a campione" sull'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'art. 12 comma 1 lett. a) punto 4 L.R. n. 26/2001, il cui esito sarà tuttavia oggetto della relazione del 2013, riguardando l'intero anno solare 2012.

Il CoReCom ha infine ritenuto indispensabile conferire maggiore visibilità al servizio da esso svolto in tema di Programmi dell'accesso, che negli ultimi anni ha conosciuto una progressiva disaffezione, tanto che nel corso del 2012 le domande trimestralmente presentate dagli aventi diritto si riducevano a una sola unità. Si è quindi deciso di predisporre una pubblicità sui giornali locali, che tuttavia non ha sortito gli esiti sperati, in quanto, a fronte di un impegno di risorse economiche di non poco rilievo (dell'ordine di circa duemila euro) ha visto un incremento di appena due domande trimestrali; segno che la mancata fruizione di tale servizio non dipende da una scarsa o nessuna conoscenza della sua esistenza (come era stato inizialmente ipotizzato), ma da una verosimile scarsa appetibilità degli orari in cui tali programmi sono trasmessi nei palinsesti della RAI regionale, rispetto ai quali tuttavia il CoReCom non ha alcuna voce in capitolo.

Infine, non va sottaciuta anche l'attività svolta dal Presidente del CoReCom in seno alle riunioni del Coordinamento nazionale a Roma, che si svolgono con cadenza mensile e di cui verrà riferito più approfonditamente nel relativo capitolo.

Appare quindi evidente come l'anno 2012, seppure limitato a poco più di sette mesi effettivi, sia stato comunque caratterizzato da un'intensa attività da parte del Comitato, che, con l'ausilio della Struttura operativa, gli ha consentito di portare proficuamente a compimento tutti gli obiettivi che ci si era prefissi per il primo anno.

CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONE

RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ Fondi pubblici per la pubblicità istituzionale

(Art. 12, comma 1, lettera a), punto 4) l.r. n. 26/2001)

Il Corecom:

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

* * *

*Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico per la radiotelevisione*

Art. 41 (Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.

Rispetto a quanto previsto dalla sopracitata norma, il CoReCom ha avviato, a cavallo tra il 2012 e il 2013, una serie di controlli "a campione" i cui esiti saranno oggetto di una

specifica relazione che sarà inviata al Consiglio regionale e inserita nella prossima relazione annuale del Comitato.

❖ I Programmi dell'accesso 2012

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Nel corso dell'anno il Comitato ha anche deliberato la predisposizione di una campagna informativa per la

diffusione dei programmi dell'accesso tramite la pubblicazione di un messaggio pubblicitario sui vari quotidiani e settimanali regionali.



CORECOM VALLE D'AOSTA
COMITATO
REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
VALLE D'AOSTA

PROGRAMMI TELEVISIVI DELL'ACCESSO

Il **CoReCom** Valle d'Aosta ricorda che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 103/1975, sono previsti degli **spazi televisivi trimestrali** in onda su **RAI 3 Valle d'Aosta** denominati **Programmi dell'accesso**. La loro organizzazione spetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 26/2001 e dal relativo Regolamento di attuazione.

PERCHÉ?

Perché è **importante comunicare** ed esprimere opinioni, offrendo alla collettività informazioni sulle proprie iniziative sociali, culturali e politiche.

I **Programmi dell'accesso** offrono **gratuitamente** questa possibilità, mettendo a disposizione la professionalità della sede regionale RAI per realizzare interviste o trasmettere filmati autoprodotti della durata massima di **5 minuti**.

CHI?

Hanno diritto a usufruire di questa opportunità:

- partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento;
- partiti e movimenti politici regionali;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- sindacati;
- confessioni religiose;
- enti e associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici e altri soggetti di rilevante interesse sociale.

COME?

Le domande di partecipazione vanno presentate entro i primi 10 giorni del mese che precede ciascun trimestre di programmazione. Per il 1° trimestre 2013, il periodo di presentazione è quindi **dal 1° al 10 dicembre 2012**. Il facsimile della domanda e il regolamento sono reperibili sul sito internet **www.corecomvda.it** nella sezione **Programmi dell'accesso**.

Le domande possono essere consegnate a mano presso la sede del CoReCom nell'orario di apertura al pubblico (martedì ore 9.00-12.00) oppure inviate via raccomandata A/R, e-mail, PEC o fax ai seguenti recapiti:

CoReCom Valle d'Aosta
Castello di Montfleury
via Piccolo San Bernardo 39
11100 Aosta

fax: 0165/55.53.62
e-mail: info@corecomvda.it
PEC: corecomvda@legalmail.it

Per ulteriori informazioni:
tel.: 0165/55.51.35
www.corecomvda.it



❖ **Graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.**

Il Decreto 5 novembre 2004, n. 292, istitutivo del Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici statali previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il CoReCom dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo predisponga la relativa graduatoria sulla base della quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni provvede ad erogare le somme alle singole emittenti in ragione di una ripartizione che prevede 1/5 del contributo totale suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e i 4/5 sulla base delle graduatorie disposte da ciascun CoReCom attraverso la valutazione del fatturato ottenuto con la sola attività televisiva e del personale impiegato nella suddetta attività.

Nello specifico quindi le modalità di intervento del CoReCom si articolano nell'attribuzione, ottenibile tramite l'utilizzo di formule matematiche, di un punteggio a ciascuna emittente regionale avente diritto, considerando i dati che si riferiscono al fatturato medio dell'ultimo triennio, all'entità numerica e alla tipologia professionale del personale impiegato. Sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Struttura operativa, il Comitato é quindi in grado di assumere una deliberazione che approva la graduatoria per cui, espletati i successivi controlli,

a seguito della trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico (che eroga materialmente il contributo), le emittenti collocate utilmente possono fruire del sostegno economico annuale.

La graduatoria delle emittenti aventi diritto, dopo le verifiche sopracitate, assume la connotazione definitiva e il CoReCom provvede quindi alla pubblicazione ufficiale sul proprio sito istituzionale.

Per quanto riguarda i contributi 2012 il relativo bando è stato pubblicato il 17 gennaio 2013 e pertanto gli esiti della relativa istruttoria saranno oggetto di un capitolo nella prossima relazione annuale del Comitato.

❖ Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC).

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom - www.corecomvda.it - alla pagina "Registro regionale delle imprese di comunicazione".

CAPITOLO 2 - IL MONITORAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI RADIOTELEVISIVE

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali nel corso delle competizioni elettorali é la verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale ha attivato, in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, un monitoraggio della programmazione trasmessa dalla Testata Giornalistica Regionale di RAI 3 in occasione della referendum propositivo del 18 novembre 2012.

Si rappresenta di seguito una sintesi del Rapporto che può essere consultato anche sul sito istituzionale del CoReCom - www.corecomvda.it - nella sezione "Monitoraggio".

MONITORAGGIO REFERENDUM PROPOSITIVO “18 NOVEMBRE 2012”



A cura dell'Osservatorio di Pavia

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente rapporto illustra i risultati del monitoraggio della comunicazione referendaria veicolata dalla Testata Giornalistica Regionale Rai della Valle d'Aosta.¹ Sono state monitorate le tre edizioni giornaliere del notiziario regionale "TGR Valle d'Aosta" e la rubrica "Buongiorno Regione" (in onda dal lunedì al venerdì). Il periodo di monitoraggio è compreso tra il 18 ottobre e il 18 novembre 2012, data dell'elezione referendaria. Tale periodo comprende dunque sia la fase di campagna elettorale, sia il cosiddetto "silenzio elettorale", dalle ore 24.00 di venerdì 16 novembre alle ore 22.00 di domenica 18 novembre.

Si considera come unità di analisi la comunicazione sul quesito oggetto del Referendum propositivo del 18 novembre 2012.² Il referendum attiene alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII recante "Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007" in merito alla gestione e al trattamento a caldo del ciclo dei rifiuti sul territorio regionale.

La rilevazione della comunicazione relativa al referendum ha seguito gli standard utilizzati dall'Osservatorio di Pavia in analoghe occasioni. Il focus del monitoraggio è costituito dal quesito referendario: pertanto, ogni volta che un qualsiasi soggetto - giornalista, politico, esponente dei comitati per il sì e per il no, uomo della strada ecc. - ha fatto vertere l'attenzione sul Referendum oggetto della consultazione, sono state rilevate le seguenti variabili:

- **Durata** dell'attenzione sul quesito referendario
- **Posizione** del soggetto rispetto al quesito referendario (per il sì, per il no, neutra, informativa).

Per posizione rispetto al quesito referendario si intende:

- **per il sì** - il soggetto è schierato a favore del Sì
- **per il no** - il soggetto è schierato a favore del No o per l'Astensione
- **neutra** - il soggetto non esprime posizione né per il Sì, né per il No né per l'Astensione
- **informativa** - vengono spiegate le caratteristiche dei Referendum (oggetto e conseguenze, quando si vota, come si vota ecc.) in modo informativo e quindi senza alcuna presa di posizione.

¹ Il monitoraggio è stato affidato all'Osservatorio di Pavia dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta.

² Il quesito referendario è il seguente: "Volete che sia approvata la proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII, recante: Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 16 agosto 2011 e depositata presso la Segreteria generale del Consiglio regionale in data 29 dicembre 2011?"

Oltre alle precedenti, sono state altresì rilevate le seguenti **variabili anagrafiche**:

- **Data**
- **Programma** (Notiziario TGR o Buongiorno Regione)
- **Ora di messa in onda** del servizio pertinente (avente per oggetto il Referendum).

Infine, sono stati rilevati i dati relativi ai **soggetti** che intervengono, in voce o indirettamente, sul Referendum:

- **Soggetto** che fa vertere l'attenzione sul Referendum (nome e cognome o denominazione in caso di entità collettiva)
- **Carica** del soggetto che fa vertere l'attenzione sul Referendum (carica politico-istituzionale, ruolo socio-politico, professione ecc.)
- **Appartenenza politica** (se nota) del soggetto che fa vertere l'attenzione sul Referendum.

RISULTATI DELL'ANALISI

Nei 32 giorni di monitoraggio, sono state analizzate 96 edizioni del notiziario *TGR Valle d'Aosta* e 22 edizioni della rubrica *Buongiorno Regione*. La Testata Giornalistica Rai della Valle d'Aosta ha dedicato al Referendum, complessivamente, 7.910 secondi, pari a circa 132 minuti, per una media di oltre 4 minuti al giorno. La **Tabella 1** mostra la ripartizione degli spazi della comunicazione referendaria a seconda della valutazione espressa dai soggetti che fanno vertere l'attenzione sul referendum.

La colonna "Sì" si riferisce alla posizione favorevole all'approvazione della proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII, oggetto del quesito referendario (la posizione del "Comitato per il Sì"). La colonna "No" è invece relativa alla posizione contraria a tale approvazione (la posizione del "Comitato per il No" o per l'Astensione). La colonna "Neutro" riguarda la comunicazione che non esprime una valutazione precisa oppure ne esprime una bilanciata tra i poli opposti. La colonna "Informativo", infine, attiene alla comunicazione di servizio, cioè quella solitamente fornita dal giornalista, funzionale ad illustrare l'oggetto della consultazione elettorale, le conseguenze a seconda dell'esito, le date e gli orari di svolgimento del referendum e le sue modalità.


Tabella 1. Tempo dedicato al Referendum – TGR e Buongiorno Regione

<i>Si</i>		<i>No</i>		<i>Neutro</i>		<i>Informativo</i>		<i>Totale</i>	
<i>T Secondi</i>	<i>T%</i>	<i>T Secondi</i>	<i>T%</i>	<i>T Secondi</i>	<i>T%</i>	<i>T Secondi</i>	<i>T%</i>	<i>T Secondi</i>	<i>T%</i>
1354	17%	1719	22%	764	10%	4073	51%	7910	100%

Come si vede, oltre la metà del tempo dedicato al referendum è stato utilizzato per fornire ai telespettatori le informazioni di servizio (51%). L'elevata percentuale di tale voce è dovuta essenzialmente alla costante presenza, nell'intero periodo considerato, di schede informative su come e dove votare. Infatti, inserite nel classico *TGR*, con un formato di scheda tecnica esterna al notiziario e con dettagliate precisazioni grafiche, sono state presentate le norme e le informazioni utili al voto, con le specifiche e le posizioni sul quesito referendario; spesso, lo stesso identico formato è stato presentato anche nelle edizioni della rubrica mattutina *Buongiorno Regione*. Inoltre, sempre sotto la voce "Informativo", sono stati classificati i servizi di presentazione delle tribune referendarie e dei confronti tra le varie posizioni in merito al quesito referendario, oltre che l'agenda degli appuntamenti e degli incontri con la cittadinanza da parte dei comitati e dei sostenitori delle opposte posizioni, elencati quasi tutti dal giornalista in studio.

Per quanto riguarda invece lo spazio dato alle parti in gioco, si constata un **sostanziale equilibrio**, con una maggiore attenzione alla posizione nei No (22% vs 17%). Il **grafico 1** consente di cogliere con maggiore efficacia il risultato del monitoraggio.

Grafico 1. Tempo dedicato al Referendum – TGR e Buongiorno Regione



Le tabelle 1 e 2 attestano che tale risultato non varia a seconda del tipo di programmazione considerata (notiziari *TGR* e *Buongiorno Regione*). Infatti, le percentuali restano sostanzialmente le stesse per tutte e quattro le posizioni.

Tabella 2. Tempo dedicato al Referendum – TGR


Si		No		Neutro		Informativo		Totale	
T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%
1164	17%	1486	22%	622	9%	3531	52%	6808	100%

Tabella 3. Tempo dedicato al Referendum – Buongiorno Regione

Si		No		Neutro		Informativo		Totale	
T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%	T Secondi	T%
190	17%	233	21%	142	13%	542	49%	1107	100%


Un'ulteriore informazione sul monitoraggio riguarda il trend della comunicazione. Il Grafico 2 mostra come la comunicazione proceda a salti con evidenti picchi in occasione di resoconti di eventi attinenti al referendum e/o di interviste con esponenti dei due opposti schieramenti. In ogni caso, l'andamento mostra una tendenza a crescere man mano che ci sia avvicina alla data del voto. La linea della media giornaliera, con un valore pari a 247 secondi (oltre 4 minuti), evidenzia l'impegno della TGR Valle d'Aosta nel fornire adeguata copertura informativa all'evento referendario.

Grafico 2. Andamento e valore medio della comunicazione referendaria – TGR e Buongiorno Regione



Non è stata registrata alcuna violazione del silenzio elettorale. Il grafico 3 mostra come in questa fase (vigilia e giornata di votazione) la comunicazione non sia venuta meno, ma anzi abbia toccato punte molto elevate – negli ultimi due giorni, 17 e 18 novembre, si tratta naturalmente di servizi esclusivamente informativi, privi di orientamento di voto.

Grafico 3. Andamento della comunicazione referendaria secondo valutazione – TGR e Buongiorno Regione



Picchi rilevanti della voce informativo si registrano negli ultimi giorni di campagna elettorale, con l'infittirsi dell'agenda di appuntamenti e incontri con la cittadinanza organizzati dai comitati, con i promemoria sul voto, con i dettagli sulle modalità di voto, ma soprattutto, nei giorni del silenzio elettorale, con i servizi sull'affluenza dei valdostani alle urne, sui confronti con quella registrata in precedenti tornate referendarie e con quella nei vari comuni della Valle d'Aosta.

Infine, le tabelle 4 e 5 presentano i soggetti, rispettivamente a favore del Sì e del No, intervenuti in voce o indirettamente nei programmi monitorati.

Tabella 4. Tempo dei soggetti intervenuti per il Sì al Referendum – TGR e Buongiorno Regione

Soggetto	T Secondi	T%
Roscio Fabrizio (Presidente Valle Virtuosa, Esponente Comitato Sì)	231	17%
Carpinello Carola (Esponente Valle Virtuosa, Esponente Comitato Sì)	135	10%
Salvatorelli Sauro (Esponente Comitato Sì)	125	9%
Bergamasco Manuela (Esponente Valle Virtuosa)	99	7%
Montanari Stefano (Esponente Valle Virtuosa)	96	7%
Valle Virtuosa	89	7%
Certan Chantal (Alpe, Assessore Comune Saint Christophe)	66	5%
Aillon Jean Louis (Esponente Comitato Sì)	62	5%
Chaussod Bruno (Esponente Valle Virtuosa)	60	4%
Belardi Marco (Segretario Italia dei Valori Regione VdA)	58	4%
Favoino Enzo (Esponente Comitato Sì)	58	4%
Lucat Francesco (Segretario Federazione della Sinistra Regione VdA)	57	4%
Palmas Domenico (Avvocato)	45	3%
Donzel Raimondo (Partito Democratico, Consigliere Regionale VdA)	42	3%
Comitato Sì	31	2%
CGIL	28	2%
Grillo Beppe (Movimento 5 Stelle)	22	2%
Confesercenti	20	1%
Alpe	15	1%
Partito Democratico	15	1%
<i>totale</i>	<i>1354</i>	<i>100%</i>

Tabella 5. Tempo dei soggetti intervenuti per il No al Referendum – TGR e Buongiorno Regione

Soggetto	T Secondi	T%
Rollandin Augusto (Union Valdotaïne, Presidente Regione VdA)	206	12,0%
Associazione Nazionale Imprese Difesa Ambiente	163	9,5%
Zublana Manuela (Union Valdotaïne, Assessore Regionale VdA)	123	7,2%
Riva Rodolfo (Esponente Comitato No)	120	7,0%
Lanièce Albert (Union Valdotaïne, Assessore Regionale VdA)	112	6,5%
Sudano Luigi (Esponente Valle Responsabile)	111	6,5%
Perron Ego (Union Valdotaïne, Presidente Union Valdotaïne)	110	6,4%
Valle Responsabile	104	6,1%
Bennani Aldo (Esponente Valle Responsabile)	99	5,8%
Comè Dario (Esponente Comitato No)	80	4,7%
Medici	74	4,3%
Cester Achille (Ingegnere ambientale)	65	3,8%
Comitato No	64	3,7%
Aldo Bennani (Esponente Valle Responsabile)	63	3,7%
Marguerettaz Rudi (Segretario Stella Alpina)	57	3,3%
Montanaro Roberto (Avvocato)	53	3,1%
Gilli Giorgio (Igienista)	33	1,9%
Lavoyer Claudio (Federation Autonomiste, Consigliere Regionale VdA)	33	1,9%
Marguerettaz Aurelio (Union Valdotaïne, Assessore Regionale VdA)	23	1,3%
Bottacchi Edo (Medico)	19	1,1%
Federation Autonomiste	7	0,4%
<i>totale</i>	<i>1719</i>	<i>100%</i>

***CAPITOLO 3: IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA
GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA -
RAPPORTO 2012***

FRANCESCO CIAVATTONI - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA

CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù

di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, nella sezione "Controversie/Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo della Delibera 173/07/CONS - Allegato A - concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

§ 1


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

All'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:



Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini (+ 2% rispetto al 2011) anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali e gli enti pubblici territoriali in particolare quelle che, per numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare telefonia fissa, utilizzo di internet e cellulari cosiddetti “aziendali”.


Corre l’obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l’obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un’associazione dei consumatori.

Nel caso intendano intendono essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell’ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2012 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 238 istanze con un numero di udienze pari a 249 (- 17 rispetto al 2011). Naturalmente nel computo sono comprese anche le ultime istanze presentate nel mese di dicembre 2011, che sono state discusse nel corso del mese di gennaio 2012.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2012.

Istanze presentate 2004_2012



Seguendo il trend del 2011, il dato annuale concernente il numero di udienze svolte è inferiore rispetto all'anno precedente (-40 istanze).


Un altro ottimo risultato raggiunto nel corso del 2012 riguarda la durata del procedimento conciliativo.

Facendo seguito a quanto già verificatosi nei due anni precedenti ad una conferma numerica delle istanze presentate rispetto all'anno precedente non è corrisposto un aumento della durata media del procedimento.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperito il tentativo), pur con le note

carenze di personale della Struttura operativa, grazie all'ottimo lavoro svolto dallo Sportello di conciliazione, alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con i maggiori operatori di telefonia e all'informatizzazione dell'intero procedimento conciliativo, nel corso del 2012 siamo riusciti a ridurre a 40 gg¹. (-7 gg. rispetto al 2011) la durata media complessiva del procedimento considerando, nel dato, anche i rinvii delle udienze richiesti dalle parti.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2012:



¹ Nel conteggio sono computate anche le udienze rinviate su richiesta motivata delle parti

Questo importante risultato raggiunto, nonostante il consistente numero di istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunta che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che la situazione di precarietà del personale impiegato (con contratto a tempo determinato) implica un frequente turn over che non permette una stabilizzazione dei dipendenti applicati a tali mansioni.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario prevedere un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

§ 2

Articolo 5

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio
1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.

2. ...omissis...

3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...


7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso.

La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2012 e i relativi esiti:



Rispetto al 2011 abbiamo un calo delle richieste (-4) di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori e, nel contempo sia una notevole diminuzione dei provvedimenti emessi dal CoReCom (-15) sia di quelli non ottemperati (-1) dalle compagnie telefoniche che, come prevede la norma, sono stati trasferiti all'AGCOM per gli eventuali esiti di loro competenza.

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 10% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente *ecc.* il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi

periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Tutte queste operazioni richiedono attualmente dei tempi tecnici di lavorazione, da parte dei gestori, peraltro stabiliti anche da norme regolatorie, ben superiori ai dieci giorni previsti per la conclusione del procedimento indicato dal suddetto art. 5.

Peraltro, a seguito anche degli esiti del confronto con i gestori in occasione dei Seminari sull'attività conciliativa organizzati dal CoReCom Valle d'Aosta in data 8 e 9 ottobre 2012 oltre che alle specifiche riunioni svolte in AgCom, siamo in attesa della pubblicazione delle nuove Linee guida che comprenderanno anche una profonda riforma della gestione dei provvedimenti temporanei ex art. 5.

Concludendo si sottolinea comunque ancora una volta come il metodo adottato dall'Ufficio CoReCom di comunicare ai gestori settimanalmente le istanze giacenti (dunque in largo anticipo rispetto alla convocazione dell'udienza) permette comunque di mantenere basso il numero di GU5 in corso di procedimento.

§ 3

Articolo 12

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.


3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento..

4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.

Nel corso del 2012 i verbali di accordo sono stati 60 (+12 rispetto al 2011) ai quali bisogna aggiungere i 116 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale esiti positivi pari a 176.

I verbali negativi ammontano a 10 (stesso dato del 2011) mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 55 (-18 rispetto al 2011)².

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi degli esiti riferiti alle udienze 2012:



Risulta del tutto evidente che la percentuale degli accordi raggiunta (e in aumento di anno in anno) permette di affermare senza poter essere smentiti che la conciliazione funziona e risolve i problemi degli utenti in modo assai rapido e senza gravare sulla giustizia ordinaria mentre, per quanto riguarda il 23% (-4%/2011) riferito alla mancata comparizione delle parti in

² Le modifiche apportate alla delibera 173/07/CONS hanno regolamentato l'uso dell'audioconferenza e della videoconferenza per lo svolgimento delle udienze. Il dato risente, ovviamente in senso positivo, di questa nuova opportunità.

udienza, rimane dato a sé considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione.

Oltremodo si ricorda che negli accordi positivi sono compresi anche le proposte transattive pre-udienza che la struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta ha incentivato nel tempo creando ex novo una procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative con la maggior parte dei gestori operanti sul nostro mercato. Infatti ogni fine settimana ciascun operatore riceve tramite mail la nostra comunicazione circa le istanze settimanali giacenti in attesa di essere convocate. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di indebita sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza;

Naturalmente i ricorrenti sono assolutamente liberi di valutare in modo positivo o negativo le proposte e, di conseguenza, decidere in piena autonomia se accettarle o meno; nel secondo caso si procederà tramite udienza con la verbalizzazione di un accordo, di un mancato accordo o di una mancata comparizione nel caso in cui il gestore non sia presente.

§ 4

Partecipazione alle udienze

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la presenza di Telecom Italia, H3G e BT Italia (in audioconferenza), Vodafone e Opitel/Tele Tu (per il tramite delle proposte pre-udienza) si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare alle udienze anche se, rispetto al passato Wind e Fastweb hanno adottato con sufficiente regolarità la predisposizione e la trasmissione prima dell'udienza degli accordi transattivi. Scarsi risultati, da questo punto di vista, sono stati ottenuti con Tiscali (dove le mancate comparizioni sono la regola) mentre totalmente negativo è invece il saldo di Mediaset Premium e Sky Italia che, oltre a non presenziare mai alle udienze, non rispondono neanche alle comunicazioni legate alla gestione delle conciliazioni. Per gli altri gestori di servizi, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle istanze si evidenzia un lieve aumento delle controversie con il gestore Telecom Italia (+4 rispetto al 2011) e di quelle con Fastweb (+14 rispetto al 2011) mentre gli altri gestori confermano con leggere variazioni percentuali i dati dello scorso anno.

§ 5

A) TIPOLOGIA DELLE ISTANZE

TIPOLOGIA	%
Addebiti non riconosciuti sul traffico telefonico	4%
Inadempimenti contrattuali	23%
Connessioni Internet/ADSL	21%
Addebiti di servizi non richiesti	17%
Portabilità del numero fisso	25%
Portabilità del numero mobile	8%
Altro	2%
TOT	100%

B) VALORE ECONOMICO MEDIO

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2011	€. 1936,54
2012	€. 558,00

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A in aumento costante sono le problematiche che investono le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. In particolare, le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro

quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

Per concludere è utile riportare anche il dato concreto relativo al "volume di affari" trattato complessivamente nel corso del procedimento conciliativo 2012 che si aggira intorno ai 150.000,00 Euro, gran parte dei quali, è stato riconosciuto all'utenza che ha presentato istanza tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc..

***CAPITOLO 4: SEMINARI DI STUDIO SULLA RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE TRA UTENTI E GESTORI DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI - SECONDA EDIZIONE
AOSTA 8 E 9 OTTOBRE 2012***

*FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA
CORECOM VALLE D'AOSTA/CONCILIATORE*

Un capitolo a se stante merita l'organizzazione dal parte del CoReCom Valle d'Aosta della seconda edizione dei Seminari di studio che si sono svolti ad Aosta in data 8 e 9 ottobre 2012 presso la Biblioteca regionale di Aosta alla quale hanno partecipato i vertici amministrativi dell'AGCOM in particolare della Direzione Tutela del Consumatore e dell'Ufficio rapporti con i CoReCom, i Rappresentanti dei CoReCom italiani nonché i Responsabili dei Servizi legali e di Tutela dell'utenza dei più rappresentativi gestori della telefonia e di servizi di telecomunicazioni italiani.

Il nuovo Comitato, recentemente nominato, ha deliberato di rendere biennale questo appuntamento che, dopo il successo della prima edizione nel 2010, si candida come evento di importanza nazionale per quanto riguarda il confronto in materia di conciliazione tra i vari soggetti che concorrono alla gestione del procedimento.

Su questo aspetto, l'auspicio è che l'assunzione da parte di tutti gli attori, nel rispetto della normativa vigente,

di condivise modalità operative possa concorrere a migliorare il “sistema conciliazioni nelle controversie in materia di telecomunicazioni” che resta un esempio pressoché unico di efficienza e concretezza nel controverso panorama della mediazione in Italia.

La prima giornata di lavoro, che ha affrontato il tema: “La gestione dei provvedimenti temporanei ex art. 5 come da Allegato A - Delibera 173/07/CONS”, è stata aperta dai saluti del Vice Presidente del Consiglio regionale Albert CHATRIAN e dagli interventi del Presidente del CoReCom Valle d’Aosta Manuela GHILLINO, del Presidente del Coordinamento nazionale dei CORECom Filippo LUCCI e della Dirigente AgCom dell’Ufficio Rapporti con i CoReCom Maria Pia CARUSO.

La relazione introduttiva, per quanto concerne gli argomenti all’ordine del giorno dei Seminari è stata svolta dal responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d’Aosta Francesco CIAVATTONE che, dopo aver ricordato il raggiungimento di tutti gli obiettivi che erano stati definiti al termine della precedente edizione, ha sottolineato in particolare l’importanza di aver riunito ancora una volta i rappresentanti di tutte le parti che concorrono al procedimento conciliativo al fine di porre in essere un confronto che possa avere positive ricadute sulle comuni procedure di gestione delle risoluzione delle controversie anche e soprattutto a tutela dell’utenza.

La seconda giornata dei Seminari: “La definizione delle controversie Gli effetti delle modifiche dell’Allegato A - Delibera 173/07/CONS si è aperta con la relazione introduttiva del Direttore della Direzione AgCom Tutela del Consumatore Federico FLAVIANO che ha affrontato l’importante tematica dell’analisi dei primi effetti sulla definizione in secondo grado delle controversie delle modifiche apportate al procedimento dalla delibera sopracitata.

I lavori si sono conclusi con la condivisione di una serie di suggerimenti volti in particolare ad assicurare un concreto contributo alla redazione delle prossime Linee guida in materia di applicazione dei principi della Delibera 173/07/CONS che è in fase di predisposizione a cura della Direzione competente dell’AgCom.



**Seminari di Studio sulla risoluzione delle controversie -
Seconda edizione - Aosta 8 e 9 ottobre 2012**

PROGRAMMA

LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI EX ART. 5

ALLEGATO A - DELIBERA 173/07/CONS

AOSTA, 8 OTTOBRE 2012

Moderatore: *Carminè SCIULLI* - Consigliere CoReCom Valle d'Aosta

INTRODUZIONE

Francesco CIAVATTONI, Responsabile Struttura Operativa CoReCom Valle d'Aosta

L'AMBITO NORMATIVO E LE PROPOSTE AGCOM

Enrico Maria COTUGNO, Dirigente Ufficio Controversie e Sanzioni AGCOM

**INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE**

Leonardo CASTOLDI, Direzione Affari Legali Gruppo Mediaset

Riccardo LOGOZZO, Responsabile Funzione Licensing Consumers' Affairs and Privacy
Wind Telecomunicazioni SpA

Raffaella TONDI, Direttore Customer Litigation H3G SpA

Ettore MONTELLA, Responsabile Contenzioso clienti - Direzione Affari legali Vodafone
Omnitel

Simona SERCHI, Litigation Manager/Fastweb SpA

Monica PLACIDI, Responsabile Funzione Tutela dei Consumatori - Direz. Public &
Regulatory Affairs Telecom Italia



LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE DELL'ALLEGATO A - DELIBERA 173/07/CONS

AOSTA, 9 OTTOBRE 2012

Moderatore: *Carmine SCIULLI* – Consigliere CoReCom Valle d'Aosta

INTRODUZIONE

Federico FLAVIANO, Direttore della Direzione Tutela del Consumatore AGCOM

L'AMBITO NORMATIVO

Enrico Maria COTUGNO, Dirigente Ufficio Controversie e Sanzioni AGCOM

L'ESPERIENZA DELLA VIDEOCONFERENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE: CASI PRATICI

Rosario CARNEVALE, Dirigente CoReCom Calabria

INTERVENTI DEI RAPPRESENTANTI DEI GESTORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Monica PLACIDI, Responsabile Funzione Tutela dei Consumatori – Direz. Public & Regulatory Affairs Telecom Italia

Simona SERCHI, Litigation Manager Fastweb SpA

Ettore MONTELLA, Responsabile Contenzioso clienti – Direzione Affari legali Vodafone Omnitel

Raffaella TONDI, Direttore Customer Litigation H3G SpA

Riccardo LOGOZZO, Responsabile Funzione Licensing Consumers' Affairs and Privacy Wind Telecomunicazioni SpA

Leonardo CASTOLDI, Direzione Affari Legali Gruppo Mediaset

CHIUSURA DEI LAVORI

Manuela GHILLINO, Presidente del CoReCom Valle d'Aosta

CAPITOLO 4: ALTRE ATTIVITA' DELEGATE

Diritto di rettifica/ Sondaggi

Su queste due funzioni ovvero l'istruzione e applicazione in materia di esercizio del diritto di rettifica ex. l. n. 223/1990 e la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non vi sono dati significativi anche per l'assenza di violazioni riscontrate - dalla Struttura operativa - nel corso dei controlli annuali di competenza.

CAPITOLO 5: LA PAR CONDICIO

MASSIMO BOCCARELLA - CONSIGLIERE CORECOM VALLE D'AOSTA

Nel corso del 2012 si sono tenuti in Valle d'Aosta due appuntamenti elettorali. Il primo è stato quello delle elezioni amministrative del comune di Courmayeur (11.11.2012), mentre il secondo, il 18 di novembre, ha riguardato il referendum propositivo per modificazione alla legge regionale in merito alla gestione e al trattamento a caldo del ciclo dei rifiuti urbani.

Nella fase preliminare sono stati esaminati i requisiti delle varie forze politiche e dei relativi comitati referendari al fine di verificare l'ammissibilità delle medesime alle tribune politiche. Tra i soggetti richiedenti, tre sono stati dichiarati non idonei sulla base della delibera emessa dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Successivamente alla prima fase dell'istruttoria, uno dei soggetti esclusi, dopo la presentazione della documentazione integrativa richiesta dall'ufficio, è stato riammesso così come un altro partito politico a seguito di un parere chiarificatore richiesto ad AgCom. Pertanto, in conclusione, i soggetti ammessi alle tribune politiche referendarie organizzate dalla RAI sono stati complessivamente 22 suddivisi tra i sostenitori del SI (16) e quelli del NO/Astensione (6).

Il CoReCom ha quindi indetto una serie di incontri con le forze politiche e referendarie aventi diritto a partecipare alle

tribune elettorali. Successivamente, sono state organizzate, in collaborazione con la sede regionale della RAI, le tribune elettorali e gli spazi autogestiti.

Al fine di evitare possibili disguidi interpretativi è stata inoltre inviata una lettera a tutti gli organi di stampa, radio e TV per ricordare ai medesimi quanto previsto dalle normative vigenti in termini di comunicazione/pubblicità in periodo elettorale. Il Comitato ha provveduto in seguito a contestare a due editori violazioni delle normative previste in materia di pubblicità elettorale. Il CoReCom ha poi fornito pareri e delucidazioni in merito all'utilizzo dei mezzi di comunicazione alle forze politiche e agli organi di stampa che ne hanno fatto richiesta. Per quanto concerne l'opera di monitoraggio degli spazi radiotelevisivi, il Comitato si è trovato a dover affrontare una situazione emergenziale non avendo al momento dell'insediamento, maggio 2012, del personale dedicato a questa specifica funzione. Solo all'inizio dell'autunno si è potuta sanare la situazione con l'arrivo di un addetto. Infine, nel corso del mese di novembre, è stata effettuata una rilevazione degli spazi occupati dalle varie forze politiche e referendarie in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia. Il rapporto stilato dall'Osservatorio è stato inoltrato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e pubblicato sul sito ufficiale del CoReCom.

CAPITOLO 6: RELAZIONI ISTITUZIONALI

MANUELA GHILLINO - PRESIDENTE CORECOM VALLE D'AOSTA

Il Presidente ha partecipato personalmente a tutte le riunioni del Coordinamento Nazionale dei CoReCom regionali svoltesi mensilmente a Roma, alle date di seguito riepilogate:

16 maggio;

18 giugno;

25 settembre;

23 ottobre;

22 novembre;

18 dicembre.

Nel corso di questi incontri sono state discusse problematiche comuni a tutti i Comitati regionali, e una particolare attenzione è stata riservata alle modalità operative per la predisposizione delle graduatorie delle emittenti locali aventi diritto ai contributi statali, come previste dal D.M. 5 novembre 2004, n. 292. Si tratta, peraltro, nella fattispecie, di un'attività che non rientra nelle competenze proprie dei CoReCom e che non è mai stata neppure oggetto di delega vera e propria, essendo inizialmente stata prevista nella legge di bilancio dello Stato e poi inserita nel D.M. succitato. Essa ha peraltro incontrato, presso numerosi CoReCom (tra cui non è comunque ricompreso il CoReCom Valle d'Aosta), tutta una serie di difficoltà, sfociate finanche in impugnative dinanzi ai

Tribunale Amministrativi Regionali da parte di alcune emittenti, che lamentavano un'ingiusta pretermissione nella graduatorie stesse, finché da ultimo si è pronunciato lo stesso Consiglio di Stato nel marzo 2011. Attualmente pare che la questione sia comunque destinata a essere risolta, con un'attrazione di tale competenza nuovamente in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ciò che dovrebbe avvenire a decorrere dall'anno 2014.

Altre problematiche hanno riguardato i rapporti con le Autorità di riferimento, in particolare con AgCom, e la necessità che a intrattenerli sia direttamente un Commissario delegato dall'Autorità e non un semplice Dirigente, come sinora avvenuto. E' stata anche avvertita l'ulteriore necessità di una maggiore erogazione di fondi da parte dell'Autorità centrale a favore dei CoReCom, che della stessa sono per così dire la "*longa manus*" sul territorio regionale, svolgendo funzioni delegate di assoluto rilievo, quali la vigilanza in materia di tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo; l'istruzione e applicazione in materia di esercizio del diritto di rettifica ex lege n. 223/1990; la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa; il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni.

Nel mese di dicembre, poi, il Presidente del CoReCom Valle d'Aosta è stato, altresì, designato, su parere unanime degli altri Presidenti regionali, quale membro tecnico

rappresentante dei CoReCom all'interno della Commissione istituita presso l'AgCom per l'applicazione del "Parental Control" presso le emittenti televisive locali.

CAPITOLO 7: CRONOLOGIA 2012

Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal CoReCom nel corso delle riunioni effettuate nel 2012.

❖ 20 GENNAIO 2012:

Presentazione da parte dell'Osservatorio di Pavia del Rapporto sul monitoraggio 2011 concernente la programmazione in lingua francese di Rai Vd'A;

Deliberazione 1/2012: Approvazione calendario programmi dell'accesso - I° trimestre 2012;

❖ 13 FEBBRAIO 2012:

Approvazione della Relazione annuale attività 2011;

* * *

Si dà atto che in data 7 maggio 2012 è stato eletto il nuovo Comitato che resterà in carica nel quinquennio 2012/2017

❖ 28 MAGGIO 2012:

Incontro con il Segretario generale del Consiglio regionale e con il Direttore della Direzione Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale;

Deliberazione 3/2012: Approvazione del Programma di attività 2012;

Deliberazione 4/2012: Approvazione calendario programmi dell'accesso - II° trimestre 2012;

Esame della situazione dell'organico CoReCom e richiesta di assunzione di personale a tempo determinato;

Definizione dell'agenda di incontri istituzionali;

❖ 22 GIUGNO 2012:

Audizione degli editori locali del settore televisivo, radiofonico e della carta stampata;

Deliberazione 5/2012: Approvazione calendario programmi dell'accesso - III° trimestre 2012;

Definizione delle linee-guida organizzative ed individuazione tematiche di interesse per le Tribune Politiche Tematiche da svolgersi nel corso del 2012;

Organizzazione dei seminari biennali in materia di conciliazione e definizione delle controversie;

Definizione del calendario relativo agli ulteriori incontri istituzionali;

❖ 9 LUGLIO 2012

Elaborazione linee-guida per circolare sulla "Par condicio" da inserire nel sito in vista del Referendum propositivo del 18. 11.2012;

Predisposizione Programma di attività per l'anno 2013;

Organizzazione delle Tribune Politiche Tematiche e sul Referendum. Designazione dei Responsabili;

Nomina componenti Commissione paritetica ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni al CoReCom

❖ 30 LUGLIO 2012

Esame pl n. 203 presentata dal Gruppo consiliare Alpe concernente: "Disposizioni in materia di libertà e gratuità di accesso alla rete internet nel territorio regionale" - Predisposizione di parere.

❖ 30 AGOSTO 2012

Deliberazione 6/2012: approvazione del Programma di attività per l'anno 2013;

Delineazione ed approvazione del Programma definitivo dei Seminari sulle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione che si svolgeranno ad Aosta in data 8/9 ottobre 2012;

Aggiornamento relativo alle problematiche in merito alla graduatoria 2011 delle emittenti televisive locali ammesse a contributo statale ex D.M. 292/2004;

Organizzazione della struttura operativa del CoReCom;

Individuazione del termine per la predisposizione e l'invio alla Presidenza del Consiglio regionale del rapporto periodico per il corrente anno, concernente l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici ex art. 12 co. 1 lett. a punto 4) L.R. n. 26/2001;

❖ 3 OTTOBRE 2012

Monitoraggio dell'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005. Individuazione degli enti da controllare per l'anno 2012 ex art. 12 co. 1 lett. a) punto 4) L.R. n. 26/2001;

Organizzazione delle Tribune politiche per il Referendum del 18.11.2012;

Organizzazione di una conferenza del ciclo "L'Altra Comunicazione";

❖ 11 OTTOBRE 2012

Organizzazione di una conferenza del ciclo "L'Altra Comunicazione";

Deliberazione 7/2012: Approvazione graduatoria IV trimestre - programmi dell'accesso;

❖ 13 NOVEMBRE 2012

Esame dell'attività di monitoraggio concernente il rispetto della L. 28/2000 in riferimento alla consultazione referendaria del 18.11.2012;

Organizzazione della Conferenza annuale del ciclo "L'Altra Comunicazione" e del progetto correlato con le scuole sul tema: "La televisione che vorrei";

❖ 7 DICEMBRE 2012

Esame dei dati sul monitoraggio di RAI 3 VdA sul Referendum del 18 novembre 2012 trasmessi dall'Osservatorio di Pavia;
Definizione della Conferenza annuale del ciclo "L'Altra comunicazione" e del progetto correlato con le scuole, concernente l'istituzione di un premio annuale del CoReCom Valle d'Aosta e conseguente impegno di spesa;

CAPITOLO 8: CONCLUSIONI

E' doveroso sottolineare che nel corso dell'anno 2012 sono state poste le basi per una proficua collaborazione tra i vari componenti del Comitato, che sinergicamente hanno messo le loro rispettive competenze professionali al servizio dell'Ente. Seppure breve, l'anno trascorso è stato comunque denso di attività e di impegni e ha consentito di delineare le future strategie che caratterizzeranno l'agire del Comitato nei prossimi anni.

CAPITOLO 9: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

Testo vigente

Art. 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), é istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, é organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle

funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)⁽¹⁾ (*)

1. Il Comitato é composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato é eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità é eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente

rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale ⁽²⁾.

2. Ciascun componente del Comitato é tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla ⁽³⁾;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che é tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c),

nonché, se ne é a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui é venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. ⁽⁴⁾

Art. 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale ⁽⁵⁾.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori ⁽⁶⁾.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento ⁽⁷⁾.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione ⁽⁸⁾.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina ⁽⁹⁾:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti ⁽¹⁰⁾.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato é attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹¹⁾;

abis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹²⁾;

b) per i componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ⁽¹³⁾.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso é dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, é dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali ⁽¹⁴⁾.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ⁽¹⁵⁾.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso

alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici ⁽¹⁶⁾;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali ⁽¹⁷⁾;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) ⁽¹⁸⁾;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione ⁽¹⁹⁾;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni ⁽²⁰⁾;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31) ⁽²¹⁾;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati ⁽²²⁾.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di

telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di

concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate é subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare ⁽²³⁾.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli

atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate é presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente ⁽²⁴⁾.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
 - a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che é allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), é trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.
5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui

al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche⁽²⁵⁾.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 é determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse é approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 é nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso é soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 é abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41) (26)

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge é valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale ⁽²⁷⁾.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato ⁽²⁸⁾.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) L'art. 14 della L.R 1° agosto 2011, n. 22, dispone che: "La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della l.r. 26/2001, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(2) Comma inserito dall'art. 2 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(3) Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(4) Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

- (5) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (6) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (7) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (8) Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, e così ulteriormente modificato dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (9) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (10) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (11) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (12) Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22, a decorrere dal primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della l.r. 22/2010 medesima.
- (13) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 3, della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (14) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (16) Numero così sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (17) Numero così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.
- (18) Numero inserito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (19) Numero così modificato dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (20) Numero così sostituito dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (21) Numero così sostituito dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (22) Numero così modificato dal comma 6 dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.
- (23) Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1° agosto 2011, n. 22.

(24) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(25) Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(26) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11.
Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.

(27) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.

(28) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 13 della L.R 1° agosto 2011, n. 22.